REGOLAMENTO (CEE) N. 1903/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1976

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e dell'articolo 15 dell' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Tunisia (1), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, della lettere scambiate,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e dell'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature dell'Algeria (2), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, delle lettere scambiate,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comuntà economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco (3), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, delle lettere scambiate,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), è diminuito di un importo fissato ogni trimestre della Commissione ; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato ;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti della sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune dei mesi di aprile, maggio e giugno 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, delle lettere costituenti l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 e di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie rispettivamente della Tunisia, dell' Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.
(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 luglio 1976 che fissa l'importo cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

N. della tariffa doganale comune	UC/t
23.02 A II a)	5,29
23.02 A II b)	21,17